



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 2 agosto 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Colledara (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 1° agosto 2023, n. 34, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Colledara (di 2.154 abitanti) acquisiti in data 28 dicembre 2022, protocollo n. 5555, prodotti in ritardo rispetto alla scadenza fissata (12 dicembre 2022).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi profili, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una "*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184/2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "*modalità*" (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le "*forme*" (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo "*modalità*" che interessano l'intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell'organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. Tali forme e modalità generano un "*sistema giustiziale*" che ha lo scopo di garantire, nel corso di un unitario procedimento di controllo, la difesa effettiva con contraddittorio pieno e la possibile tutela impugnatoria (art. 11 Codice di giustizia contabile). Le forme dell'unico grado contemplate dal citato Codice di giustizia contabile realizzano un procedimento integrato, articolato in una fase di "*controllo officioso*" ed una di "*impugnativa*" ad iniziativa di parte; l'intero procedimento deve essere rispettoso dei principi

del giusto processo (cfr. Corte cost. sent. 18 del 2019, Corte cost. sent. n. 184 del 2022 e la consolidata giurisprudenza contabile, fra cui, *ex multis* Sez. riun. in spec. comp. sentt. n. 9, 10 e 20 del 2021, ordd. nn. 5 e 6 del 2021 nonché ordd. nn. n. 1, 7, 8, 9 del 2021). In entrambe le fasi, l'oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell'equilibrio di bilancio. Il *thema decidendum* è stabilito dalla relazione di deferimento del magistrato istruttore; al giudizio partecipano i soggetti che sono previsti come parti necessarie dalla "modalità" di controllo stabilite dal legislatore, nel rispetto del principio di tipicità processuale e del giusto processo di cui esso è espressione. Per contro, nella fase eventuale e impugnatoria, si applicano le specifiche norme del codice di giustizia contabile espressamente richiamate (artt. 11, 123-129 e 172-176 c.g.c.).

1.2. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di "*avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione*", al fine di consentire di "*collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste*

ultime” (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l’attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L’attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2023”, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Giova ricordare con deliberazione n. 178/2020/PRSE questa Sezione ha analizzato i rendiconti dal 2015 al 2018 e il riaccertamento straordinario dei residui mentre con atto n. 35/2022/PRSE quelli del 2019 e 2020.

2.1. In primo luogo, bisogna evidenziare la tardiva approvazione del rendiconto in esame, oltre il termine del 30 aprile 2022 (delibera di Consiglio comunale n. 10 del 26 maggio 2022).

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell’equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell’art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all’ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell’indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022). In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento,

salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri dell'esercizio 2021 è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Entrate 5.02 - 5.03 - 5.04 / Spese 3.02 - 3.03 - 3.04	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	262.899	31.290		294.189
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	86.259	-		86.259
Risorse vincolate nel bilancio	5.669	30.990	+ 44.500	36.659
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	170.970	300	- 44.500	171.270
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	1.499	-		1.499
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	169.471	300		169.771

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4). Tale saldo è pari ad euro 232.573.

Si riscontra l'applicazione della quota di disavanzo generato dal cambio di metodo nel calcolo dell'FCDE pari ad euro 23.300.

In merito, si prende atto che con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24 marzo 2022, a seguito dei rilievi effettuati da questa Sezione con deliberazione n. 35/2022/PRSE, la rata annua è stata rettificata in euro 22.321.

Anche la gestione di parte capitale, così come quelli di correnti, produce saldi positivi.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 30.325 per utilizzo del fondo contrattazione decentrata (euro 28.976) e dei vincoli in materia di Covid (euro 1.349).

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo triennio.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione – *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

Tabella n. 2 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	733.456
Fondo crediti di dubbia esigibilità	856.762
Fondo contenzioso	5.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	3.757

Vincoli derivanti da legge o principi contabili	5.669
Vincoli da trasferimenti	30.990
Avanzo di amministrazione	- 168.723

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi inferiore ai residui passivi (rispettivamente euro 3.500.284 ed euro 3.963.773). Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari ad euro 369.914 per la parte capitale e ad euro 31.203 per la parte corrente. In merito a quest'ultimo dal questionario al rendiconto si evince che è stato costituito per "altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente".

5.1. Dall'analisi dei residui attivi e passivi mantenuti nella contabilità si evidenzia quanto segue. Si riscontra, in via esemplificativa, la presenza sul Titolo 1 di partite risalenti al periodo 2013 -2017 per euro 363.841, sul Titolo 2 di partite del periodo 2009 - 2015 per euro 60.425 e sul Titolo 3, Tipologia 500 di partite del periodo 2010 - 2017 per euro 115.027.

Si raccomanda sia una verifica dell'esigibilità dei crediti vetusti, nelle more dei termini di prescrizione.

Per quanto riguarda i residui passivi, si riscontra, in via esemplificativa, la presenza di impegni relativi agli anni 2010 e 2015 sulla Missione 1, Programma 6 dell'ufficio tecnico per complessivi euro 9.860. Per tali partite, risalenti nel tempo, è necessario verificare i termini di prescrizione e se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio.

Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, su alcuni residui non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e se la stessa è compatibile con il correlato cronoprogramma, a titolo di esempio le spese in conto capitale sulla Missione 9, Programma 4 relativi allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente dove sono presenti impegni del 2010 e 2015 per complessivi euro 9.327.

Si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

5.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE (euro 777.864) una somma pari al 72,71 per cento dei residui mantenuti (euro 1.069.891 di cui euro 415.386 relativi alla competenza ed euro 654.505

relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";

- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE (euro 78.898) una somma pari al 24,53 per cento dei residui mantenuti (euro 321.606 di cui euro 44.757 relativi alla competenza ed euro 276.850 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione, esclusivamente, la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (totale residui di euro 151.689 di cui euro 129.144 relativi agli esercizi precedenti al 2021), ma non la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" (totale residui di euro 169.120, di cui euro 147.706 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 24,48 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 61,57 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 68,74 per cento e al 60,96 per cento ed uno a residui pari al 23,53 per cento per il Titolo 1 e al 7,69 per cento per il Titolo 3.

Tale *trend* non ottimale nella gestione dei crediti pregressi viene confermato dai dati della riscossione dell'evasione tributaria, che non presenta riscossioni a fronte di accertamenti per euro 160.000.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021 sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 3 – Modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021

Entrata	Modalità di riscossione - Volontaria	Modalità di riscossione - Coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Gestione diretta	Gestione diretta

Proventi acquedotto	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie
Proventi canonici depurazione	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

La Sezione, tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

5.2. Circa il fondo garanzia debiti commerciali, dalle informazioni reperite nella relazione al rendiconto e nel questionario, non è emersa la necessità di apporre un accantonamento. Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.*

L'Organo di revisione, nei rilievi finali della relazione al rendiconto, rappresenta che: *“Dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto si evince che l'Ente in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, tenendo conto del debito scaduto al 31/12/2020 e non pagato pari a Euro 113.567,67, aveva accantonato al Fondo di garanzia dei debiti commerciali, un importo pari a Euro 36.744,72. Tale accantonamento non era stato possibile determinarlo a quel tempo sulla base dei dati contabili inseriti nella piattaforma PCC poiché il processo di riallineamento dei suddetti dati si è*

concluso con la relazione finale, Prot.6122 del 07/01/2021, a cura del Responsabile dei servizi finanziari. Alla data del 31/12/2021, conclusa la fase di risistemazione contabile, l'ente presenta uno stock del debito pari a - Euro 1.615,19 generato da note credito, e non ha debiti scaduti, l'importo accantonato al Fondo di garanzia dei debiti commerciali è confluito nel risultato di amministrazione, generando un miglioramento di quest'ultimo relativamente all'anno 2021. L'obbligo della iscrizione in bilancio del sopra menzionato fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della L. 30/12/2018 n.145".

5.3. L'Organo di revisione rileva, nel questionario al rendiconto, il mancato accantonamento del fondo per rinnovi contrattuali.

5.4. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state evidenziate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'importo vincolato è pari ad euro 5.669 che come riportato dall'allegato a/2 derivano dal fondo agevolazione TARI per attività con chiusure obbligatorie (somme ricevute euro 12.935, somme impegnate euro 7.266). Risulta interamente applicata al bilancio 2021 - 2023 la quota di euro 1.349, vincolata nel rendiconto 2020.

Tenuto conto della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa pari ad euro 1.598.061 con una quota vincolata pari ad euro 738.793.

Non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria né a quella di liquidità.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente-pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a 17,86 giorni.

Pertanto, l'Ente ha rispettato il limite stabilito dall'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ma non quello di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è negativo per euro 1.615, in quanto è presente un'unica impresa creditrice per euro 3.400 e note di credito per euro 5.115.

Organismi partecipati

7. Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 28 del 22 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni dell'Ente

Partecipata	Quota di partecipazione
Mo.Te - Montagne Teramane e Ambiente s.p.a.	2,11% - diretta
Ruzzo Reti s.p.a.	2,27% - diretta
Team s.p.a.	Indiretta tramite Mo.Te.
Cogesa s.p.a.	Indiretta tramite Mo.Te.

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

Dall'analisi delle citate delibere emerge che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Ciò premesso, si riscontra che l'Ente, nell'esercizio 2022, con delibere di Consiglio n. 18 e n. 19 dell'8 settembre 2022 ha aderito, rispettivamente, ad Asmel - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali e ad Asmel Consortile a r.l. (trasmissione degli atti tramite il portale Con.Te in data 19 settembre 2022 acquisiti in pari data con prot. n. 2964 e n. 2965).

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha modificato i commi 3 e 4 dell'articolo 5 del Tusp. La modifica è entrata in vigore in data 27 agosto 2022. In particolare, il comma 3 nella sua attuale versione prevede che: *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*.

Pertanto, in primo luogo, si rileva – pur non potendo che prendere atto del breve lasso di tempo tra l’entrata in vigore della norma e l’adozione dell’atto consiliare - come l’Ente non abbia trasmesso la proposta di acquisizione ai fini della preventiva valutazione di questa Corte.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, hanno, al riguardo, evidenziato che *“Ove l’Amministrazione, sotto la propria responsabilità, abbia già proceduto alla stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica della Corte dei conti prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall’ordinamento”*. Con la conseguenza che il compimento di tutti gli atti necessari all’acquisizione della partecipazione in esame *“non consente l’esercizio dei poteri di verifica, da parte della Corte dei conti, secondo la procedura ed i tempi prescritti dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP”*, mentre *“l’esame degli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie, da parte della Corte dei conti, potrà comunque essere oggetto dell’esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo luogo quella vertente sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall’art. 20 del medesimo TUSP.”* (cfr. delib. 16/SSRRCO/QMIG/2022)”.

In merito all’operazione concretamente posta in essere, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa. Questa Sezione, riservandosi un ulteriore approfondimento in sede di esercizio delle altre funzioni di controllo, dunque, richiama integralmente le conclusioni cui è pervenuta la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, che con deliberazione n. 14/2023/PASP ha fornito parere negativo alla preventiva richiesta di adesione ad Asmel Consortile s.c.a r.l. da parte del Comune di Marsciano. In particolare, sono state espresse *«perplexità in merito all’effettiva idoneità dell’acquisizione a soddisfare le esigenze che hanno determinato l’Amministrazione alla deliberazione – in ciò condividendo quanto già segnalato da questa magistratura contabile in altra recente deliberazione relativa a fattispecie sempre involgente l’acquisizione di partecipazioni nella società ASMEL Consortile (SRC Piemonte 17/2023/SRCPIE/PASP) – a fronte delle osservazioni mosse proprio sulla natura di ASMEL Consortile dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. E’ emerso, infatti, che già il Consiglio di Stato, con decisione n. 6975/2020, abbia affermato che ASMEL Consortile non possa rivestire la posizione di centrale di committenza; inoltre, più recentemente, con delibera n. 570 del 30 novembre 2022, l’ANAC, richiamati i propri precedenti in ordine alla mancata qualifica di ASMEL quale centrale di committenza/soggetto aggregatore, (cfr. delibera 32/2015, delibera 780/2019, delibera 179/2020, delibera 202/2021), ha segnalato che “con la delibera dell’Autorità n. 643 del 22 settembre 2021 è stata rigettata la domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, impugnata da ASMEL presso il competente Tribunale amministrativo, confermandosi nella sostanza la carenza del requisito soggettivo*

individuato dall'art. 2 del DPCM 11.11.2014. Al riguardo, è stato evidenziato che la centrale di committenza può essere costituita dagli Enti locali non capoluogo di provincia nella forma di associazioni, unioni, consorzi, ma occorre, in ogni caso, che sia territorialmente limitata agli ambiti di una o più aree vaste, ovvero sub regionale, così come ribadito dallo stesso comma 5 dell'articolo 37 del nuovo codice dei contratti pubblici, anche al fine di perseguire l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per ottimizzare il sistema del public procurement, negando altresì la sussistenza dei connotati di organismo in house" e, ancora, "sotto il profilo del rispetto dei requisiti per l'in-house providing di cui all'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e degli art. 4 e 16 del d.lgs n. 175/2016, l'Autorità con la delibera n. 130 del 16 marzo 2022 ha rigettato la domanda di iscrizione all'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, presentata dal Comune di [...OMISSIS ...] in nome e per conto di n. 843 enti soci della ASMEL in relazione, nella sostanza, al «mancato rispetto del limite quantitativo in relazione ai requisiti dell'attività prevalente e del controllo analogo, così come richiesti espressamente dal D.Lgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016». Nell'ambito di tale delibera, che risulta impugnata, viene rilevato, tra l'altro, in relazione al criterio del fatturato, che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci, che «nel caso di specie, è stato documentato che negli anni oggetto di analisi (2018, 2019, 2020 e 2021) la quasi totalità del fatturato è frutto di una operazione commerciale a carico degli aggiudicatari». Profili di carenza risultano ulteriormente accertati anche in relazione alla sussistenza «di un effettivo controllo sull'attività della società da parte degli innumerevoli soci enti pubblici», laddove l'Autorità ha avuto modo di rilevare che «si rileva che la partecipazione di un elevatissimo numero di comuni associati ... comporta che il singolo Comune socio abbia in concreto un potere sempre più parcellizzato e diluito in quanto condiviso con un elevatissimo numero di soci (in continua variazione) e, pertanto, alquanto limitato sulla vita societaria». Ne consegue che, a seguito di tale diniego di iscrizione nell'elenco in house, ASMEL consortile non può operare come Centrale di committenza". L'Autorità ha, quindi contestato la qualificazione assunta da ASMEL quale centrale di committenza, ritenendo che non possa, conseguentemente, "essere assolto, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, l'adempimento di cui all'art. 52, punto 1.2. del d.l. 77/2021, convertito con legge di conversione n. 108/2021 mediante ricorso ad ASMEL, laddove si richiede che «Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia», essendo pacifico che Asmel Consortile non risponde ad alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali

per l'aggiudicazione degli appalti". Esclusa, quindi la configurabilità di ASMEL quale centrale di committenza, "ne consegue che alla stessa risulta precluso lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze, disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettera l) del codice [...] Ne consegue pertanto che ad ASMEL, che non riveste la natura di centrale di committenza, restano precluse altresì le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4 del Codice, identificabile come «gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata». Per quanto concerne le ulteriori attività di committenza ausiliaria, va osservato che tali attività di committenza, qualora non svolte da una centrale di committenza congiuntamente alla fornitura di attività di centralizzazione di committenze, devono essere affidate conformemente al Codice, mediante procedura competitiva, ovvero mediante ricorso ad una società in house. Di conseguenza, non essendo ASMEL una società in house, le attività offerte da ASMEL ai propri soci, inquadrabili nelle attività di committenza ausiliaria (consulenze sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, nonché la messa a disposizione di infrastrutture tecniche che consentono di affidare contratti pubblici), incontrano i limiti inerenti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, in relazione alle soglie per l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) e b) del Codice, come ad oggi integrato dall'art. 1, comma 2 della l. 120/2020, nonché il divieto di frazionamento artificioso degli appalti ex art. 35 del medesimo Codice, unitamente al rispetto del principio della rotazione in ordine alla mancata possibilità di ricorrere al medesimo soggetto affidatario". L'ANAC ha, inoltre, qualificato come "censurabile il comportamento degli Enti locali soci, che fanno ricorso alle attività di supporto di ASMEL al di fuori dell'applicazione delle procedure di affidamento prescritte dal vigente codice dei contratti, tenuto conto di quanto rilevato dalla medesima società consortile di poter «...vantare un'attività di supporto operativo, dal 2013 ad oggi, su oltre 6.200 gare con un transato complessivo di [... OMISSIS ...]», nei riguardi «di oltre 1.600 Enti pubblici locali, Comuni o loro aggregazioni»».

7.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha comunicato che tale ricognizione ha riguardato la totalità delle partecipate attestando la presenza di casi di mancata conciliazione. La nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

Dalla relazione al rendiconto si evince che: "Con la nota prot.n. 012707 del 09/03/2022 – (prot. comunale di acquisizione n. 1677 del 10/03/2022) l'Ente ha acquisito il riscontro da parte della Ruzzo Reti S.p.A.. Quest'ultima ha fornito i dati totali [...]. Dalla società MO.TE. S.p.A. non è pervenuta risposta". Ulteriormente, viene rappresentato che: "La differenza non riconciliata con la Ruzzo Reti S.p.A. ammonta a maggiori crediti per l'importo di euro 199.537,00 e maggiori debiti per l'importo di euro 29.274,31. Al fine di giungere alla riconciliazione delle differenze rilevate, l'Organo di Revisione

attraverso l'Ente ha richiesto alle suddette società partecipate di fornire un estratto conto analitico e dettagliato delle partite creditorie e debitorie nei confronti del comune di Colledara. A seguito di ulteriore sollecito ad entrambe le società partecipate, è pervenuto, da parte della Ruzzo Reti S.p.A., il solo dettaglio analitico delle partite a debito per l'importo totale di euro 29.274,31, dalla MO.TE. S.p.A. non si è avuto riscontro. Resta pertanto da riconciliare la posizione creditoria e debitoria nei confronti di entrambe le società partecipate".

Al riguardo, si rileva, come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio.

Questa Sezione richiama, quindi, il Comune a adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti degli organismi partecipati, e, nel frattempo, a disporre gli opportuni accantonamenti prudenziali. La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia infatti di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare che la normativa vigente in materia "*si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze"* (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 479/2013).

Debiti fuori bilancio

8. In base alle informazioni riportate nello specifico questionario relativo ai debiti fuori bilancio (prot. SC_ABR n. 4315 del 9 novembre 2022) e nella relazione al rendiconto emerge che l'Ente ha riconosciuto partite per euro 27.423 di cui euro 3.013 per sentenze esecutive ed euro 24.410 per acquisizione di beni e servizi senza impegno.

Ulteriori profili di esame

9. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

9.1. Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Dal prospetto inviato non risulta essere stato approvato un apposito regolamento ai sensi dell'art. 7 del Tuel.

9.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente non ha rispettato il parametro P2 "capacità di riscossione delle entrate proprie" che registra un valore del 21,72 per cento a fronte di un limite normativo del 22 per cento. Ciò nonostante, si prende

atto che il valore dell'indice è in crescita rispetto ai valori del 13,44 per cento del 2019 e del 14,88 per cento del 2020.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

10. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 24 luglio 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi aumentano da euro 3.692.380 del 2020 ad euro 4.853.760 del 2021, tale incremento è riconducibile alle entrate in conto capitale che passano da euro 1.377.317 ad euro 1.945.954;
- i pagamenti subiscono un incremento da euro 3.162.703 ad euro 3.849.708 riconducibile alla spesa corrente (da euro 2.003.322 ad euro 2.194.063) e, soprattutto, della spesa in conto capitale (da euro 729.874 ad euro 1.032.346);
- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide" emerge un fondo di cassa pari ad euro 2.602.113, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2021 (euro 1.598.061).

Dal suddetto prospetto emergono "disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie" per euro 2.852. Si raccomanda il monitoraggio di tale somma al fine di trasferirla sul conto del tesoriere per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di riscossioni, in particolare di quella coattiva, verificando l'esigibilità crediti pregressi nonché a valutare la congruità dell'FCDE;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di

salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;

ACCERTA altresì

- la mancata trasmissione, ai sensi dell'art. 5 del Tusp, degli atti inerenti la partecipazione ad Asmel Consortile a r.l., nonché le criticità indicate in parte motiva in ordine al mantenimento di tale partecipazione.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Colledara (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 2 agosto 2023.

Il Relatore

Giovanni GUIDA

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO